

Pubblicato il 15/06/2020

N. 06596/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11797/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11797 del 2019, proposto da Loredana Patti, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Zaccara non costituito in giudizio;

per l'annullamento: del Decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot n. 11504 del 10.9.2019, con cui è stata disposta la non ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997;- Della nota prot. 12017 del 13.9.2019 dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (doc. 1), con cui è stata comunicata la non ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997;- Del Decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. 11501 del 10.9.2019 (doc. 2), nella parte in cui non include tra gli ammessi alla frequentazione del corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997;- Ove occorra e per quanto di

interesse dell'art. 2 del bando per il corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale (doc. 3) di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020;

Visto l'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020;

Relatore nell'udienza del giorno 8 giugno 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 25.9.2019, Loredana Patti impugnava, chiedendone l'annullamento, il Decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 11504 del 10.9.2019, con cui è stata disposta la sua non ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997; la nota n. 12017 del 13.9.2019 dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con cui le è stata comunicata la non ammissione al suddetto corso, il Decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 11501 del 10.9.2019, nella parte in cui non include tra gli ammessi alla frequentazione del corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997; l'art. 2 del bando per il corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale.

La ricorrente premetteva che: con decreto prefettizio n. 6904 de 13.6.2019, il Ministero dell'Interno ha indetto corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019; ella ha presentato domanda, dichiarando di possedere i requisiti di ammissione, tra cui quello di anzianità; tuttavia, con gli atti gravati, veniva disposta la sua non ammissione, perché non possedeva i requisiti di anzianità previsti dal bando.

A fondamento del gravame, la ricorrente lamentava violazione dell'art. 97 Cost., del principio del favor participationis, dell'art. 14 del d.p.r. n. 465 del 1997, dell'art. 31 CCNL, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto l'Amministrazione ha illegittimamente ritenuto che gli incarichi di reggenza non sono computabili ai fini del requisito di anzianità prescritto. In via subordinata, la ricorrente ha denunciato l'illegittimità dell'art. 2 del

bando per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché dell'art. 14 del d.p.r. n. 465 del 1997 e dell'art. 31 CCNL, qualora venisse interpretato nel senso di escludere, contrariamente alla normativa, i periodi di reggenza dal computo dell'anzianità.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, insistendo per l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 7028 del 2019, la domanda cautelare veniva rigettata.

Con ordinanza n. 5997 del 2019, il Consiglio di Stato accoglieva l'appello cautelare, ammettendo la ricorrente alla partecipazione al corso in oggetto.

All'udienza dell'8.6.2020, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio osserva come la giurisdizione sia del giudice amministrativo in quanto si contesta una procedura concorsuale, fattispecie rimessa alla cognizione della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

3. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2 del bando per il corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997, i requisiti di ammissione sono: l'iscrizione nella fascia professionale B e l'anzianità di due anni di servizio in sedi di segreteria in Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000. L'art. 2 del bando di concorso chiarisce che "l'anzianità richiesta è quella relativa al servizio effettivamente prestato a partire dalla data di assunzione della titolarità presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.0000 abitanti".

La ricorrente, come risulta dagli atti e come dalla stessa ammesso, è sprovvista del requisito dei "due anni di servizio di segretario titolare" delle citate sedi: ella infatti ha fatto valere, come periodo di titolarità, quello svolto presso il comune di Motta Sant'Anastasia dal 23.3.2018 al 23.7.2019. Gli altri periodi fatti valere ai fini del requisito dell'anzianità riguardano delle mere reggenze presso i Comuni di Randazzo, Trecastagni e Motta Sant'Anastasia.

Tuttavia, ella contesta che la clausola del bando possa essere interpretata nel senso di attribuire rilievo, ai fini del requisito dell'anzianità, al solo servizio prestato quale segretario titolare.

In proposito, osserva il Collegio che il d.P.R. n. 465 del 1997 e l'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001, ai fini della progressione della carriera dei segretari provinciali e comunali, richiamano sempre "l'anzianità di servizio" e "gli anni di servizio", senza specificare se debba farsi riferimento al servizio effettivamente svolto in qualità di segretario titolare di classe corrispondente all'idoneità acquisita, ovvero possa attribuirsi rilievo anche al servizio prestato in qualità di reggente. Anche l'art. 2 del bando SEFA 2019 indica, senza ulteriori

specificazioni, come requisito “almeno due anni di servizio” e “due anni di servizio effettivamente prestato” quale segretario comunale.

La mancanza di una norma che richieda espressamente la posizione di titolarità nello svolgimento delle funzioni negli enti locali non determina certamente in capo all'Amministrazione l'obbligo di considerare, ai fini in parola, il servizio prestato dal segretario in qualità di reggente. Tuttavia, la limitazione, ai fini della partecipazione al corso di formazione in esame, ai soli segretari “titolari” – incarichi attribuiti dal sindaco – e non anche ai “reggenti” – incarichi attribuiti dal Prefetto – non sembra rispondente ai principi anche costituzionali di buon andamento e imparzialità, oltre che di favor participationis ai concorsi pubblici.

È vero che l'istituto della reggenza costituisce, nell'attuale contesto ordinamentale un mero strumento

provvisorio, la cui ratio è connessa ad una temporanea situazione di vacanza della sede e che, dunque, non può, pertanto, essere utilizzato in forma strutturale; ma è altresì vero che il bando oggetto di esame pone come requisito di ammissione lo svolgimento del servizio effettivo e non la modalità di individuazione del segretario.

Peraltro, non sembra potersi attribuire al periodo dell'art. 2 che fa decorrere l'anzianità di servizio “dalla data di assunzione della titolarità presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.0000 abitanti” il significato di limitare la partecipazione al concorso in oggetto ai soli segretari titolari. Detta clausola, infatti, vuole solamente fissare il dies a quo, chiarendo che l'anzianità decorre dall'assunzione dell'incarico in capo all'interessato. Il suo tenore non è tale da desumerne, in via interpretativa, una limitazione della partecipazione concorsuale solamente a chi ha maturato un'anzianità di servizio quale segretario titolare. Anzi, atteso il carattere equivoco della disposizione, essa deve essere interpretata in senso estensivo, in omaggio al principio del favor participationis.

In conclusione, dovendo ritenersi, alla luce della normativa e della *lex specialis*, che, ai fini del requisito dell'anzianità, deve tenersi conto anche del servizio prestato come reggente e considerato che la ricorrente risulta possedere il requisito di cui all'art. 2 del bando, il ricorso va accolto e gli atti gravati annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti gravati.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 da remoto con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Lucia Gizzi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO